

COMUNE DI NUCETTO

PROVINCIA DI CUNEO



N. 17

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE IUC COMPONENTE IMU. DETERMINAZIONI ANNO 2017.

L'anno duemiladiciassette, addì ventotto del mese di marzo, alle ore 20:00 nella solita sala delle riunioni.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in sessione ordinaria di prima convocazione in seduta pubblica.

All'appello sono risultati:

COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTE	ASSENTE
DHO Enzo	Sindaco	X	
PRATO Veronica	Vice Sindaco	X	
NICOLINO Pietro Lorenzo	Assessore	X	
GAZZANO Alessandro	Consigliere	X	
CARAZZONE Alex	Consigliere	X	
PENNACINO Anna Maria	Consigliere	X	
PATRONE Leo	Consigliere	X	
FRESIA Angelo	Consigliere	X	
GENTA Paolo	Consigliere	X	
MASSERA Cristina	Consigliere		X
GAZZANO Ivan	Consigliere	X	

e così in numero legale di 10 Consiglieri sui 11 assegnati al Comune di cui 11 in carica.

Con l'intervento e l'opera della Dr.ssa Chiabra Maria Gabriella, Segretario Comunale, il Signor Dho Enzo, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

a) in attuazione della Legge 5 maggio 2009, n. 42, con il Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23 sono state approvate le disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale;

b) gli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo n. 23/2011 prevedono l'introduzione, a partire dal 1° gennaio 2014, dell'Imposta Municipale Propria in sostituzione dell'ICI nonché dell'IRPEF e delle relative addizionali sui redditi fondiari dei beni non locati;

c) con due anni di anticipo rispetto al termine previsto dal decreto sul federalismo municipale, l'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2014, in via sperimentale su tutto il territorio nazionale, l'Imposta Municipale Propria;

RILEVATO che il legislatore, nel corso del 2013, con i Decreti Legge n. 54/2013, n. 102/2013 e n. 133/2013, ha avviato un graduale percorso di definitivo superamento dell'IMU sull'abitazione principale in vista della riforma della tassazione immobiliare locale;

VISTA la Legge di Stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), la quale ai commi da 639 a 731 dell'articolo unico, ha istituito l'Imposta Unica Comunale la quale si compone di IMU (per la componente patrimoniale), TARI e TASI (per la componente riferita ai servizi);

RICHIAMATO l'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013) il quale, nell'abolire la quota di riserva a favore dello Stato prevista dal comma 11 dell'articolo 13 citato, ha altresì istituito il Fondo di Solidarietà Comunale (in luogo del Fondo sperimentale di riequilibrio ovvero dei trasferimenti per Sicilia e Sardegna), alimentato con quota parte del gettito IMU di spettanza dei Comuni oltre che di risorse stanziato con il bilancio statale;

ATTESO CHE:

· il Fondo sarà ripartito con DPCM tenuto conto dei criteri indicati alla lettera d) del comma 380, come modificati dalla legge n. 147/2013;

· il Fondo di solidarietà comunale ha la funzione di compensare le variazioni di risorse che affluiscono al bilancio dei comuni per effetto delle disposizioni sopra citate ed in particolare per effetto dell'introduzione della TASI in luogo dell'IMU sull'abitazione principale;

· come per il 2014, le suddette variazioni compensative sono determinate assumendo il gettito ad aliquote di base, senza considerate eventuali aumenti o diminuzioni di aliquote stabilite dal Comune nell'ambito della propria potestà regolamentare;

RICORDATO che per l'anno 2016 il Comune di Nucetto ha confermato con la deliberazione consigliere n. 9/2016 le seguenti aliquote dell'Imposta Comunale Propria (IMU):

· **aliquota base: 0,96%;**

· **aliquota ridotta: 0,4%** per gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, come definite dall'art. 13 comma 2 D.L. 201/2011 convertito in Legge 214/2011, preso atto che per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, limitatamente ai **fabbricati non esentati dal pagamento dell'imposta A/1, A/8 e A/9;**

VISTI:

a) l'articolo 172, comma 1, lettera e) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le Deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, *“le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”*;

b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e

le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la Deliberazione del bilancio di previsione;

c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

RICHIAMATO, inoltre, l'articolo 13, comma 13-bis del D.L. n. 201/2011 (Legge. n. 214/2011), come modificato dall'articolo 10, comma 4, lettera b), del Decreto Legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla Legge 6 giugno 2013, n. 64;

PRESO ATTO dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201/2011 (convertito in legge n. 214/2011);

RILEVATO che ai sensi dell'articolo 11 del Regolamento IMU sono stati assimilati ad abitazione principale:

- l'abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

- le unità immobiliari, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado (genitori - figli e viceversa) che le utilizzano come abitazione principale, limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di € 500,00;

RICHIAMATO l'articolo 1, comma 677, della Legge n. 147/2013, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del Decreto Legge 6 marzo 2014, n. 16 convertito in Legge 68/2014, il quale introduce una clausola di salvaguardia a favore dei contribuenti in base alla quale la sommatoria delle aliquote IMU + TASI non può superare, per ciascuna tipologia di immobile, l'aliquota massima IMU prevista al 10,6 per mille o ad altre minori aliquote;

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 06/04/2016 che confermava la Deliberazione consiliare n. 14 in data 28/07/2015;

RITENUTO di confermare per l'anno 2017, le seguenti aliquote e detrazioni di base dell'Imposta Municipale Propria:

· **aliquota base: 0,96%**;

· **aliquota ridotta: 0,4%** per gli immobili adibiti ad abitazione principale, limitatamente ai fabbricati non esentati dal pagamento dell'imposta A/1, A/8 e A/9 e per le fattispecie a queste assimilate ai sensi del relativo Regolamento Comunale, nonché relative pertinenze, come definite dall'art. 13 comma 2 D.L. 201/2011 convertito in Legge 214/2011, preso atto che per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate;

Detrazione per abitazione principale € 200,00;

RICHIAMATO infine l'articolo 13, comma 15, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge n. 214/2011;

PRESO ATTO del D.L. n. 4 del 24/01/2015 convertito nella Legge n. 34 del 24/03/2015 con il quale veniva confermata l'esenzione dei terreni agricoli sul territorio Comunale in quanto classificato montano;

RICHIAMATO INOLTRE l'art. 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, ed in particolare:

- comma 640, il quale prevede che l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU, stabiliti dal comma 677;

- comma 669, come sostituito dall'art. 2, comma 1, lettera f), del Decreto Legge 6 marzo 2014, n. 16, il quale prevede che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a

qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'Imposta Municipale Propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;

- comma 676, il quale prevede che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille, e che il Comune, con Deliberazione del Consiglio Comunale, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;

- comma 677, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera a), del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge del 02 maggio 2014, n.68;

- comma 683, il quale prevede che il Comune deve approvare, entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del Bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è diretta;

CONSIDERATO che:

- è opportuno che la determinazione delle aliquote relative al Tributo comunale sui servizi indivisibili (TASI), non venga effettuata disgiuntamente da quella relativa alle aliquote dell'Imposta Municipale Propria (IMU), stante l'obbligo di rispettare i vincoli posti dai commi 640 e 677 della Legge n. 147/2014;

- la determinazione della misura delle aliquote è strettamente legata alla previsione generale delle entrate per l'anno corrente finalizzata al costante rispetto degli equilibri di Bilancio di cui all'art. 193, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per cui la relativa Deliberazione è opportuno che sia contestuale all'approvazione del Bilancio di Previsione per il 2017;

CONSIDERATO che la TASI:

- presenta numerosi problemi applicativi connessi alla natura ibrida del tributo, connaturato alla struttura impositiva dell'IMU con innesti derivanti dalla disciplina della TARI, ed in particolare quelli connessi alla solidarietà dell'obbligazione tributaria;

- comporta un aggravio degli adempimenti dei contribuenti, costretti ad effettuare conteggi separati ed autonomi rispetto a quelli dell'IMU ed un dispendio di risorse per i comuni, chiamati ad impiantare il nuovo tributo e ad aggiornare i software applicativi necessari alla sua applicazione;

RITENUTO pertanto, nell'ambito delle politiche tributarie di questa Amministrazione, ed in un'ottica di semplificazione del rapporto con i contribuenti, disapplicare la TASI anche per l'anno 2017, azzerando l'aliquota per tutte le tipologie di immobili;

CONSIDERATO che si azzerava l'aliquota TASI per tutti gli immobili a prescindere dalla quantificazione dei costi analitici dei servizi indivisibili alla cui copertura concorre la TASI;

ATTESO che l'azzeramento dell'aliquota TASI, non comporta riflessi negativi in termini di cassa;

RITENUTO opportuno procedere a deliberare l'azzeramento dell'aliquota del tributo anche per l'anno 2017;

VISTO il comma 42 della Legge 232/2016 (Legge di stabilità 2017) che ha prorogato di un anno le disposizioni dell'art. 1 comma 26 della Legge 208/2016 (Legge di stabilità 2016) che disponevano il blocco agli aumenti;

VISTA la Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (G.U. n. 297 del 21/12/2016), che all'art. 1 commi 454 e 455 ha disposto il differimento del termine per la Deliberazione del Bilancio di previsione 2017 dal 31 dicembre 2016 al 28 febbraio 2017;

VISTO il D.L. n. 244 del 30/12/2016 (G.U. n. 304 del 30/12/2016) denominato Milleproroghe, convertito nella Legge n. 19 del 27.2.2017 (G.U. n. 49 del 28.2.2017) nel quale è previsto lo slittamento al 31 marzo 2017 del termine per l'approvazione dei Bilanci di previsione;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. n. 267 del 18-08-2000;

Con votazione unanime, favorevole e palese

DELIBERA

1. Di confermare per l'anno 2017, le seguenti aliquote e detrazioni di base dell'Imposta Municipale Propria (IMU) del Comune di Nucetto:

- **aliquota base: 0,96%;**
- **aliquota ridotta: 0,4% per gli immobili adibiti ad abitazione principale, limitatamente ai fabbricati non esentati dal pagamento dell'imposta A/1, A/8 e A/9 e per le fattispecie a queste assimilate ai sensi del relativo Regolamento Comunale, nonché relative pertinenze, come definite dall'art. 13 comma 2 D.L. 201/2011 convertito in Legge 214/2011, preso atto che per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate.**

Detrazione per abitazione principale € 200,00

2. Di stabilire per l'Imposta Unica Comunale ai sensi dell'art. 1, comma 676, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, per la componente riferita ai servizi indivisibili (TASI), un'aliquota nella misura pari a 0,00 (zero) non solo per gli altri immobili diversi dall'abitazione principale ma anche per l'abitazione principale e pertinenze.
3. Di dare atto del rispetto della clausola di salvaguardia a favore dei contribuenti in base alla quale la sommatoria delle aliquote IMU e TASI non può superare per ciascuna tipologia di immobile, l'aliquota massima IMU prevista nella misura del 10,6 per mille.
4. Di trasmettere telematicamente la presente Deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del Bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (Legge n. 214/2011).

Con successiva votazione unanime e favorevole la presente Deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

del Consiglio Comunale n. 17 del 28.03.2017

OGGETTO: Imposta Comunale IUC componente IMU. Determinazioni anno 2017.

Ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 come sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera b), Legge n. 213 del 7 dicembre 2012:

"1. Su ogni proposta di Deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del Responsabile del Servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella Deliberazione.

2. Nel caso in cui l'Ente non abbia i Responsabili dei Servizi, il parere è espresso dal Segretario dell'Ente, in relazione alle sue competenze.

3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.

4. Ove la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi ai pareri di cui al presente articolo, devono darne adeguata motivazione nel testo della Deliberazione."

sulla proposta di Deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al presente prospetto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO:

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:

FAVOREVOLE

SFAVOREVOLE in quanto _____

li, 28.03.2017



Il Responsabile

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA:

Comportando l'atto in esame impegno di spesa o diminuzione di entrata e nel dettaglio:

IMPEGNO DI SPESA

al cap. PEG _____ cod. _ - - -

del Bilancio di Previsione esercizio 2017

DIMINUZIONE DI ENTRATA

al cap. PEG _____ cod. _ - - -

del Bilancio di Previsione esercizio 2017

Per quanto concerne la regolarità contabile, esprime parere:

FAVOREVOLE

SFAVOREVOLE in quanto _____

Li,

Il Ragioniere

Data della seduta
28.03.2017

Determinazione
APPROVATO



Verbalizzante
SEGRETARIO COMUNALE


Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Enzo DHO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Chiabra Maria Gabriella

per copia conforme all'originale rilasciata in carta libera per uso amministrativo.

NUCETTO, li 19 APR 2017



REFERATO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267)

Certifico io Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo, che copia del presente verbale venne pubblicata il giorno 19 APR 2017 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

NUCETTO, li 19 APR 2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Chiabra Maria Gabriella

 Inviato al CO.RE.CO. - Sezione di Cuneo il
_____ Prot.n° _____

 Ricevuto dal CO.RE.CO. - Sezione di Cuneo il
_____ Prot.n° _____

Divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 134 C. 1 del DLgs. 18.08.00, n° 267 in data _____

Divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 134 C. 2 del DLgs. 18.08.00, n° 267 in data _____

Divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 134 C. 3 del D.Lgs. 18.08.00, n° 267 in data _____

Divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 134 C. 4 del D.Lgs. 18.08.00, n° 267 in data _____

IL SEGRETARIO
